

PRIMO PIANO

2019: è record per le Sgr

L'industria italiana del risparmio gestito nel 2019 è tornata a crescere. Gli asset complessivamente gestiti dal sistema delle Sgr italiane ed estere attive nel nostro Paese sono aumentati di 270 miliardi di euro, +13% rispetto al 2018, dopo il calo del 3,4% sul 2017. Il patrimonio raggiunge un nuovo record storico a 2.288 miliardi di euro e nell'ultimo mese dell'anno le classi di attivo preferite dai risparmiatori sono state gli obbligazionari e gli azionari: a dicembre, gli afflussi netti sono stati pari a 10,3 miliardi. Del totale delle masse, quelle investite nelle gestioni collettive sono pari a 1.125 miliardi (49%), mentre quelle delle gestioni di portafoglio si attestano a 1.162 miliardi (51%).

Decisivo "l'effetto del rimbalzo post 2018", ha osservato Alessandro Rota, direttore dell'ufficio studi di Assogestioni. Le performance migliori, che fanno ben sperare per il futuro, si sono realizzate soprattutto nella seconda parte dell'anno.

La raccolta netta, escludendo un'operazione straordinaria dal gruppo Poste, è raddoppiata rispetto al livello dell'anno precedente a 20 miliardi contro i 10 miliardi del 2018.

Permane infine la sfida, ha chiosato Rota, a persuadere i risparmiatori a "sacrificare la liquidità di breve periodo e allungare il proprio orizzonte di investimento".

Fabrizio Aurilia

IL PUNTO SU....

Chi decide sulla Rca in spazi privati

Un caso portato fino alla Corte europea rinnova la discussione sull'estensione della copertura assicurativa, con risvolti che possono avere effetti distorsivi sullo specifico settore

La suprema Corte di Cassazione torna a occuparsi della complessa materia della circolazione stradale e del relativo obbligo assicurativo di legge. Lo fa con una decisione interlocutoria (ord. N. 33675 del 18 dicembre 2019) che rimette alle Sezioni Unite della stessa Corte la possibilità di dirimere una controversa interpretazione della disciplina comunitaria in tema di circolazione stradale e del suo riflesso applicativo in Italia.

È nota e scolastica la questione dell'obbligo di assicurare il veicolo per la circolazione stradale solo nel caso in cui la stessa

avvenga su area pubblica o a essa equiparata. Da sempre si ritiene che l'obbligo in questione (e quindi la facoltà per il danneggiato di chiedere direttamente il risarcimento del danno all'impresa garante per il rischio auto) riguardi solo le ipotesi che il sinistro sia avvenuto su suolo pubblico o almeno, se privato, accessibile a un numero indefinito e non controllato di veicoli. Non è una ipotesi infrequente, come si vedrà nel caso specifico, anche se il mercato ha già di fatto superato tale delimitazione ammettendo (con apposita clausola) anche l'estensione della copertura assicurativa per i fatti avvenuti in aree private e non soggette a passaggio indiscriminato.

Le ipotesi di scuola di tali evenienze riguardano, di solito, i sinistri avvenuti in un'area di cantiere chiusa al pubblico, su un terreno privato recintato e interdetto al passaggio e, come nel caso di specie, i fatti accaduti dentro le rimesse o gli androni box.

IL CASO: INVESTIMENTO IN AREA PRIVATA

La vicenda trae origine da un fatto drammatico, che vede gli eredi di una piccola vittima fare causa all'assicuratore per la Rca a seguito dell'investimento e dell'uccisione del piccolo pedone all'interno di un androne box mentre il veicolo era in fase di manovra. (continua a pag. 2)



© bina/freemove - iStock



INSURANCE CONNECT
È SU FACEBOOK

Segui la nostra pagina



(continua da pag. 1)

Allineandosi ai pronunciamenti prevalenti della giurisprudenza di merito e di Cassazione, il Tribunale, per quanto qui ancora rileva, rigettava la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello, secondo cui l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore non poteva ritenersi esercitabile atteso che l'incidente era occorso mentre il veicolo si spostava in un cortile privato e dunque non in una via pubblica o a essa equiparata per avervi accesso un numero indeterminato di persone.

Ricorrevano in Cassazione gli eredi della vittima lamentando una non corretta interpretazione della disciplina normativa sovranazionale europea, che legherebbe l'obbligo di assicurare il rischio da circolazione non tanto al luogo di accadimento ma alla sua funzionalità, nel senso che rientrerebbe nella nozione di "circolazione dei veicoli" qualunque uso di un veicolo che sia "conforme alla funzione abituale dello stesso" (così Corte di giustizia, 04/09/2014, causa C-162/13, pag. 10).

Nell'accogliere l'impianto della parte ricorrente, articolato e dal forte profilo comparativo internazionale, la Corte osserva che in questa prospettiva, quindi, "il detto precedente Eurounitario non è finalizzato solo a individuare quale uso del veicolo sia rilevante ai fini dell'obbligo di responsabilità civile auto, con quanto ne consegue in termini di disciplina, ma perimetra lo stesso concetto di circolazione in funzione di quell'uso, piuttosto che affiancare a esso limitazioni spaziali e funzionali di altro genere".

L'OTTICA DIVERSA DELLA CORTE EUROPEA

Che questa debba essere la lettura della giurisprudenza sovranazionale risulterebbe confermato da una successiva pronuncia (Corte di giustizia, grande sezione, 28/11/2017, causa C-514/16), pure evocata in ricorso, nella cui motivazione si offre una lettura - per così dire un'interpretazione autentica - del precedente del 2014. Anche in questo caso si trattava di distinguere tra utilizzo del mezzo come macchina da lavoro o come unità di trasporto, ma l'esclusione dalla disciplina di settore è stata motivata sottolineando che si doveva prescindere dal fatto che l'incidente, occorso a un trattore agricolo, avvenisse quando questo era "fermo su una pista sterrata di un'azienda agricola" (punto 25). Risulta, pertanto, acclarato, secondo la Corte che la giurisprudenza comunitaria, in termini suscettibili di essere definiti quale *acte clair*, nel ricostruire la portata delle direttive UE, leghi l'obbligo di assicurativo di Rca all'utilizzo del veicolo quale mezzo di trasporto a prescindere dal tipo accessibilità della strada su cui avvenga.

In questa cornice va iscritto l'inciso rinvenibile in Cass., 28/04/2017 n. 10513, secondo cui "l'applicazione della disciplina sulla responsabilità civile in materia di circolazione stradale non può essere desunta (...) da Corte giust. 4 settembre 2014, causa C-162/13, avente ad oggetto un rinvio pregiudiziale relativo alla direttiva 72/166/CEE. Secondo il giudice Eurounitario, ai fini dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, rientra nella nozione di *circolazione dei veicoli* contenuta nella direttiva qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso (...). Tale definizione resta limitata all'ambito dell'assicurazione e non incide sulla disciplina nazionale relativa alle regole della responsabilità civile" (pag. 10).

UN QUESITO PER LE SEZIONI UNITE

Quanto sopra rende ragione della possibilità di rivisitazione ermeneutica dell'articolo 122 Codice delle assicurazioni private, nel senso che la nozione di circolazione stradale cui l'obbligo assicurativo, e dunque l'assicurazione, potrebbero, e in tesi dovrebbero, intendersi riferiti, debba essere parametrata a ogni uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale. Rileva la Corte che "naturalmente, una tale conclusione è suscettibile di essere apprezzata anche in chiave di analisi economica del diritto, per le ricadute che potrebbe implicare: per un verso prospettiva di un incremento finale dei premi assicurativi, per l'altro di lettura di questi come redistribuzione sociale dei costi dei sinistri, nell'ottica di una più compiuta tutela delle vittime".

Il Collegio, rimettendo la questione in composizione unitaria, pone quindi alle Sezioni Unite il seguente quesito: "se l'articolo 122 Codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale".


È bene dire che ove le Sezioni Unite accogliessero il principio articolato, e quindi auspicato nell'ordinanza di rimessione, si verrebbe di fatto a estendere la portata dell'obbligo assicurativo (per altro oggi ampliato già come detto dalla consuetudine commerciale) e anche la portata processuale dell'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile, di fatto disallineando decenni di giurisprudenza contraria.

Potremmo dunque essere di fronte a un futuro e imminente nuovo risvolto giudiziario della disciplina della Rc auto che, in ogni caso, avrebbe il merito di chiarire una volta per tutte una questione assai dibattuta e controversa che si trascina da oramai troppo tempo.

COMPAGNIE

Cattolica e Google Cloud, le cose fatte insieme

La collaborazione con Mountain View ha permesso alla compagnia di accelerare la trasformazione digitale e l'efficienza nei servizi ai clienti, come previsto dal piano industriale 2018-2020



Cattolica Assicurazioni ha utilizzato in quest'ultimo anno e mezzo i servizi di **Google Cloud** per il proprio processo di trasformazione digitale, e per "migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi offerti ai propri clienti", come si precisa in una nota. La collaborazione, dicono dalla compagnia, è stata finalizzata a supportare il pro-

getto di trasformare Cattolica in una *data driven company*, come previsto dal piano industriale 2018-2020.

Le operazioni hanno quindi riguardato sia l'infrastruttura tecnologica, sia i processi. L'intervento di Google ha permesso di "analizzare in real-time dati strutturati e non strutturati in modo semplice e sicuro, beneficiando di una gestione del dato equilibrata, innovativa e conforme alle più evolute normative sulla protezione dei dati". *Google Cloud Platform* ha contribuito a un aumento del valore di Cattolica, permettendole di arrivare più preparata agli adeguamenti normativi, come quelli necessari, per esempio, a *Ifrs 17*, il nuovo standard contabile che entrerà in vigore dal 2021.

Nell'ambito del percorso di trasformazione digitale, i servizi *BigQuery* e *Dataproc* hanno consentito alla compagnia una "scalabilità elevata per aumentare la produttività nell'analisi dei dati". L'intelligenza artificiale ha reso possibile la costruzione di modelli di *machine learning* "essenziali per il business di Cattolica", per l'antifrode e per la gestione sinistri. La tecnologia ha fatto leva sull'innovazione delle perizie e delle liquidazioni.

Alla trasformazione tecnologica si è accompagnata anche una contemporanea evoluzione della struttura organizzativa, con la creazione di una nuova area di *insurance analytics* e un *data scientist lab*, "nel quale figure professionali IT e business lavorano in simbiosi, unendo le competenze e utilizzando linguaggi e strumenti comuni".

F.A.

TECNOLOGIE

Polizze su blockchain e smart contract

Arrivano i primi risultati della sperimentazione condotta su sandbox sotto la supervisione di Ivass, Cetif e Reply: ridotti i tempi di sottoscrizione e i costi operativi nella fase di apertura sinistri e liquidazione

Si è conclusa positivamente la sperimentazione di un collocamento sul mercato italiano di prodotti assicurativi basati su *blockchain*. Il progetto è stato condotto sotto la supervisione di **Ivass**, **Cetif** e **Reply**, coinvolgendo quattro compagnie (**Medionalum Assicurazioni**, **Cargeas**, **Nobis Filo Diretto** e **Reale Mutua**), tre banche (**Banca Mediolanum**, **Banca Popolare di Sondrio** e **Ubi Banca**) e **Aon Benfield Italia**.

Obiettivo della sperimentazione, che ha avuto per oggetto tre tipi di polizze legate al mondo viaggi, era quello di verificare la possibilità di creare polizze smart e istantanee all'interno della *Insurance Blockchain Sandbox*, un ambiente controllato che consente di collaudare prodotti e servizi assicurativi basati su *blockchain*. Come specifica una nota del centro di ricerca, il progetto ha confermato le potenzialità di questa tecnologia nello sviluppo di prodotti che rispondano meglio alle esigenze del mercato. In particolare, si legge nella nota, il binomio dato da *blockchain* e *smart contract* ha garantito "la riservatezza delle informazioni e l'esecuzione automatica dei contratti in caso di sinistro, permettendo l'ottimizzazione del processo di emissione e di gestione delle polizze, con una liquidazione immediata e certa del danno agli assicurati". Più nello specifico, le imprese di assicurazioni hanno stimato una riduzione dei costi operativi superiore al 60% nella fase di apertura sinistri e liquidazione dell'indennizzo.

Anche la customer experience sembra trarne beneficio: il tempo minimo di sottoscrizione è risultato essere di soli sei minuti, riflettendosi in un elevato livello di soddisfazione dei clienti nei confronti della piattaforma e dei prodotti offerti. Considerato l'esito positivo della sperimentazione, conclude la nota, "la piattaforma sviluppata verrà utilizzata per il collocamento di polizze al pubblico dal secondo trimestre del 2020".



Giacomo Corvi

#70
dicembre 2019

INSURANCE REVIEW

Strategie e innovazione per
il settore assicurativo

Insurance Review

Strategie e innovazione per il settore assicurativo

La rivista che rende l'informazione specialistica
dinamica e immediata.
Uno strumento di aggiornamento e approfondimento
dedicato ai professionisti del settore.

Abbonati su www.insurancereview.it
Abbonamento annuale € 80,00 (10 numeri)

oppure scarica l'app Insurance Review



Puoi sottoscrivere l'abbonamento annuale nelle seguenti modalità:

- Compilando il form on line all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Inviando un'email a abbonamenti@insuranceconnect.it

Modalità di pagamento:

- On line con Carta di Credito all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Bonifico bancario Antonveneta IBAN IT 94 U 01030 12301 0000 0158 0865

RC AUTO, C
CON

ATTUALITÀ 50 DISTRIB

la di una
zione inclusiva

Agenti Allianz
per fare la di

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 31 gennaio di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577